



COMUNE DI GALZIGNANO TERME
Provincia di Padova
--==ooOoo==--

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

- **Approvato con deliberazione di C. C. n. 31 del 12.06.1992**
- **Publicato dal 01.07.1992 al 16.07.1992 – Reg. n. 210**
- **Ripubblicato dal 29.07.1992 al 12.08.2002 – Reg. n. 241**
- **Modificato con deliberazione di C. C. n. 27 del 06.05.1993**
- **Publicato dal 14.05.1193 al 29.05.1993 – Reg. n. 156**
- **Ripubblicato dal 21.06.1993 al 05.07.1993 – Reg. n. 198**
- **Integrato con deliberazione di C. C. n. 19 del 13.03.1995**
- **Publicato dal 28.03.1995 al 12.04.1995 – Reg. n. 134**
- **Ripubblicato dal 21.04.1995 al 05.05.1995 – Reg. n. 166**
- **Integrato con deliberazione C.C. n. 7 del 01.02.2002**
- **Publicato dal 13.02.2002 al 28.02.2002 – Reg. 59**
- **Ripubblicato dal 04.03.2002 al 19.03.2002 – Reg. n. 70**
- **Modificato con deliberazione di C.C. n. 34 del 25.06.2002**
- **Publicato dal 12.07.2002 al 27.07.2002 – Reg. n. 211**
- **Ripubblicato dal 29.07.2002 al 13.08.2002 – Reg. n. 220**
- **Modificato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 30.11.2005**
- **Publicato dal 27.12.2005 al 11.01.2006 Reg. n. 348**
- **Ripubblicato dal 12.01.2006 al 27.01.2006 Reg. n. 07**
- **Modificato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 24.09.2014**
- **Publicato dal 02.10.2014 al 17.10.2014 Reg. n. 550**
- **Ripubblicato dal 20.10.2014 al 04.11.2014 Reg. n. 588**
- **Modificato con deliberazione di C. C. n. 11 del 18.02.2015**
- **Publicato dal 14.04.2015 al 29.04.2015 Reg. n. 162**
- **Ripubblicato dal 25.06.2015 al 10.07.2015 n. 342**
- **Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 dal 10.04.2019**
- **Publicato dal 18.04.2019 al 03.05.2019 Reg. n. 296**
- **Ripubblicato dal 15.05.2019 al 30.05.2019 Reg. n. 341**

CAPO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

ART. 1

I familiari o chi per essi, i direttori di istituto, di ospedali o di qualunque altra collettività devono denunciare all'Ufficiale dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione di trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicarsi e esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizie di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

ART. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quanto invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

ART. 4

I medici curanti o necroscopi – per quest'ultimi limitatamente ai casi di decesso senza assistenza medica – devono in ogni caso di morte di persona assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, né è stata la causa.

Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 285/1990 l'U.L.S. deve istituire e tenere aggiornato un registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e le relative cause di morte in sostituzione del registro conservato presso l'Ufficio Igiene.

Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'articolo 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonché, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, a cura del Dirigente Comunale.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185 che dettano norme sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti.

ART. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Comune che, tramite i suoi organi, né da subito la comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quelle di Pubblica Sicurezza dell'U.L.S..

L'U.L.S. salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Comune e all'Autorità Giudiziaria, perché ne rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Dirigente Comunale fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

La visita deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore.

Il Medico ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui all'art. 141 dell'ordinamento dello Stato Civile.

ART. 7

In tutti i casi di morte per malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne subito avviso all'U.L.S. per i necessari provvedimenti.

ART. 8

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte accertata non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa il Dirigente, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme delle leggi sanitarie di Polizia Mortuaria, sentito il Responsabile del Settore Igiene dell'U.L.S.-

ART. 9

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che necroscopo hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Comune e all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, e la salma sarà lasciata sul luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

ART. 10

Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate a seguito di operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Comune, che provvederà all'inumazione

facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

ART. 11

I medici e le ostetriche hanno, pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età della vita intrauterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabile della morte del feto. I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come "nati morti" sono rilasciati dall'Autorità Locale Sanitaria.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti di concepimento e dei nati morti.

A richiesta dei genitori, potranno essere accolti nel cimitero, con la stessa procedura, anche i prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o che per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dalla espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Locale Sanitaria accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 12

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplati dall'art. 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 85 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

Debbono altresì essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone deceduti negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie o negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo; o a richiesta del medico curante, quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito – alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario – nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza (Legge 15 febbraio 1961 n. 83).

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I risultati dei riscontri debbono essere notificati dagli operatori al Comune per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

CAPITOLO II PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e di quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.

ART. 14

In caso di morte violenta ed improvvisa, o in cui si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione dovrà essere protratto fino a 48 ore, solvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 15

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'U.L.S., il Dirigente del Comune può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

ART. 16

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperture, muoverlo dal luogo o vestirlo prima della visita medica necroscopica, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

Così non è premesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 12 e 13.

Nel caso di deceduti da malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Coordinatore Sanitario adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 17

In apposito locale dell'U.L.S., distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni non adatte, dove sia pericolo il mantenimento per il periodo di osservazione;

- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo da evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizioni dell'U.L.S.-

Il Comune dispone di uno o più obitori per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico – conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 18

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17.

Nel caso di salme non assistite direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del personale del servizio di custodia, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 19

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 20

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

ART. 21

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART. 22

Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno dolce, con pareti dello spessore medio di cm. 2 e le caratteristiche di cui all'art. 75 del Regolamento 285/1990.

Qualora la salma provenga dall'estero o da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di provvedere al seppellimento si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in un'altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm. Ciò deve risultare da un attestato dell'U.L.S.

ART. 23

Sul feretro da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, preparatosi prima del trasporto, a cura e controllo degli operatori tecnici di salme, sarà collocata una targa di piombo con nome e casato del defunto, anno di nascita e di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca e contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.

CAPITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 24

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, internamente rivestito di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo riconoscimenti di idoneità da parte dell'U.L.S., che dovrà inoltre controllarlo almeno ogni anno, facendone annotazione su apposito registro che deve essere conservato nel carro stesso.

ART. 25

Il trasporto con servizi e trattamenti speciali può essere effettuato, in economia dal Comune, in appalto – con diritto di privativa – o lasciato libero, secondo le modalità, tariffe e norme che verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 26

I morti giacenti sul suolo pubblico o i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione dell'U.L.S. e si dovrà disporre in modo che il personale di custodia possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 27

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria.

Quanto risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.L.S. dispone le necessarie misure protettive per il suo trasporto, trattamento e destinazione.

ART. 28

I cortei funebri debbono, di regola, seguire senza sosta la via più breve dall'abitazione del defunto, dall'Ospedale o Casa di Riposo alla chiesa o da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Dal 1° giugno al 30 settembre non potranno fissarsi trasporti dalle ore 11 alle ore 16.

ART. 29

Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune sia all'estero che in altro Comune, dovranno essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e dell'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione, devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.

Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che, con il mezzo di trasporto scelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quanto il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

ART. 30

Preparato il feretro, il trasporto fuori del Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgono anche in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo.

Il trasporto di salma da Comune a Comune del Repubblica è autorizzato dal Dirigente Comunale che ne dà comunicazione al Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Comuni in cui la salma dovesse sostare, per onoranze.

ART. 31

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà, all'incaricato del servizio di custodia, il permesso di seppellimento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario; sempre che vi sia il parere favorevole dell'U.L.S., su autorizzazione rilasciata dal Comune di provenienza.

Il trasporto delle salme per uno degli Stati esteri aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, è autorizzato dal Prefetto, con il visto dell'Autorità Consolare del paese di destinazione.

Il trasporto delle salme da uno dei paesi stessi è autorizzato dalla competente autorità del luogo, con il visto dell'Autorità Consolare Italiana.

L'introduzione o l'estradizione di salme da o per altri Stati esteri, è sempre autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui la salma è diretta o si trova in attesa di trasferimento.

CAPITOLO V CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ART. 32

Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dall'organo comunale competente.

Per la tumulazione dei prodotti abortivi e di feti non denunciati come nati morti, occorre il permesso dell'U.L.S.

Tali atti saranno ritirati dal personale di servizio di custodia alla consegna di ogni singolo cadavere.

ART. 33

Il personale di servizio deve trasmettere, in ordine cronologico e numerico le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo sulla fossa comune o del loculo in cui venne posto il cadavere.

Il registro deve essere in duplice esemplare e vidimato dal Sindaco.

ART. 34

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

ART. 35

Il cimitero si compone:

- a) di campi di inumazione;
- b) tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di loculi ossario;
- f) di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni;
- g) di camera mortuaria.

CAPITOLO VI INUMAZIONI

ART. 36

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo ed alla profondità dalla falda idrica:

ART. 37

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà posto a cura del personale di custodia del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno; il suo numero sarà riportato nell'apposito registro dei deceduti.

ART. 38

Le fosse per inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere una profondità non inferiore a m. 2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 50 l'una dall'altra.

Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10, dovranno avere non meno di 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e metri 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.

Le urne cinerarie contenenti le ceneri di uno dei coniugi, possono essere interrate nella medesima fossa a terra del coniuge, per la durata prevista dall'inumazione della salma. L'urna cineraria dovrà essere inumata in contenitore a pozzetto delle dimensioni non superiori a cm. 40 x 40 con strato di copertura di terreno di 20 cm.. Il pozzetto in contenitore avente le dimensioni non superiori a cm 40 x 40, dovrà essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

ART. 39

Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

ART. 40

In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo i casi di madre e figlio morti in concomitanza del parto.

ART. 41

Per calare nella fossa il feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o con braccia o a mezzo meccanico sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima scavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

ART. 42

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone, e coltivare piccole airole, purchè con le radici o con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le airole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore al m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 43

Sulle fosse è consentita la collocazione di un cordolo in trachite o marmo di colore bianco avente le seguenti dimensioni: cm 70x170xh15 atta a contenere il terreno; la lapide avente dimensioni cm 70x60xspessore 2,5 – 3 in trachite o marmo bianco andrà addossata alla parete del muro di contenimento predisposto per raccogliere l'eventuale illuminazione votiva, con riportate le relative iscrizioni. L'installazione è sempre consentita, se conforme alla sopracitata descrizione secondo lo schema allegato, sotto la supervisione del custode cimiteriale. Diversamente, ogni altra soluzione dovrà essere autorizzata previa presentazione di formale richiesta, alla quale dovrà essere allegato schizzo progettuale riportante, oltre le dimensioni, anche il tipo di materiale da usare.

Sulle fosse necessarie per completare la demineralizzazione del feretro a seguito di esumazioni ordinarie, in area opportunamente individuata dalla Giunta Comunale, in alternativa alla precedente soluzione è consentita la collocazione della sola lapide ovvero di un cippo funerario o di una croce lignea con le relative iscrizioni.

CAPITOLO VII TUMULAZIONI (Sepolture private)

ART. 44

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe individuali di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) loculi ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

ART. 45

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono disciplinate con deliberazione del Consiglio Comunale e fissate o aggiornate con deliberazione di Giunta Municipale.

ART. 46

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia o loculi, sono a carico dei privati concessionari.

ART. 47

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinei degli aventi diritto;
- i coniugi degli aventi diritto.

ART. 48

I Loculi sono capaci di una sola salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo ed ha la durata di 30 anni dalla data della concessione del loculo.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

E' consentito **il rinnovo per concessioni cimiteriali di loculi, per un massimo di anni 15**, esclusivamente per salme di defunti che hanno ancora in vita uno dei genitori e che alla scadenza ne richiedano il prolungamento. Il corrispettivo per la nuova concessione in prosecuzione, sarà determinato dalla Giunta Comunale e annualmente aggiornato sulla base degli indici ISTAT.

Le concessioni già rilasciate "in perpetuo" possono, dopo la scadenza di trenta anni, essere revocate per motivi di interesse pubblico con ordinanza del Sindaco.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali ossari individuali. **E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.**

La concessione del loculo viene fatta a favore dei familiari al momento del decesso della persona per la cui salma si chiede la sepoltura. Il rilascio della concessione deve seguire l'ordine progressivo dei loculi disponibili per ciascuna fila, partendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, salvo autorizzazioni, in deroga, rilasciate dal Sindaco per casi particolari e/o a favore di soggetti richiedenti la concessione portatori di handicap o con problemi fisici, certificati dal medico di base, tali da non consentire l'uso di scale od altro. Le autorizzazioni in deroga potranno essere concesse solo ed esclusivamente per la tumulazione del coniuge o di familiari entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti).

ART. 49

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulla lapide delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgono dalla lapide oltre i dieci centimetri.

ART. 50

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumenti, a tempo determinato della durata di 99 anni, salvo rinnovo.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati su presentazione di domanda, in bollo competente, accompagnata dal relativo disegno e progetto particolareggiato, che dovrà essere preventivamente approvato dall'organo comunale competente, su conforme parere della Commissione Edilizia.

Prima dell'uso le tombe dovranno essere collaudate dal Comune, sentito il parere dell'U.L.S..

ART. 51

Le tombe di famiglia, dipendendo la propria e vera concessione di uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescrittibile, quindi incapace di rapporti giuridici privati riflettendo il diritto di sepolcro fatti e cose fuori commercio.

Pertanto, nel caso di rinuncia o abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo e nel sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

La Giunta Comunale, in particolari casi, può autorizzare la permuta di area cimiteriale allo stesso concessionario con altre aree cimiteriali anche se poste in cimitero diverso, dietro versamento della somma relativa alla differenza di mq. di terreno, al prezzo attuale previsto per la concessione di area cimiteriale.

ART. 52

Quando un posto o una tomba di famiglia concessi abbisogni di lavori di manutenzione per essere conservati in stato decoroso, il concessionario o i concessionari saranno invitati a provvedervi e, ove non siano noti, a mezzo di avviso da esporsi all'ingresso del cimitero e da rinnovarsi ogni trimestre per quattro trimestri successivi. Scaduti i quattro trimestri di pubblicazione il posto o la tomba s'intendono abbandonati ed il Comune potrà applicare le disposizioni di cui al precedente art. 51.

ART. 53

In deroga al disposto dell'art. 48 è ammessa la rinuncia al loculo nei seguenti casi:

- a) **per trasferimento della salma in altro Comune;**
- b) **per trasferimento della salma in tomba di famiglia.**

Nel solo caso in cui la rinuncia avvenga entro i dieci anni dalla concessione del loculo, il Comune rimborserà l'80% del prezzo di concessione di tanti trentesimi quante sono le annualità non usufruite.

- c) **per avvicinamento ai familiari per un numero non superiore a due.**

Nel caso in cui i familiari desiderano riunire due congiunti* in loculi vicini, da intendersi in senso verticale, il loculo o i loculi lasciati liberi rientreranno in possesso del Comune e saranno rimborsate in trentesimi l'80% delle annualità non usufruite. La concessione dei loculi dovrà seguire l'ordine progressivo di numero e di fila che è disponibile al momento della richiesta di concessione. Sarà comunque consentito l'avvicinamento delle salme in senso "orizzontale" solamente nel caso in cui non vi siano disponibili due loculi contigui in senso verticale.

La salma o le salme trasportate nei nuovi loculi **avranno una nuova concessione la cui durata sarà uguale al periodo degli anni non usufruiti nel loculo di primo utilizzo.** (Esempio concessione anni 30 – usufruiti anni 9 – durata nuova concessione anni 21).

Le spese per tali operazioni, determinate dalla Giunta Comunale, saranno a totale carico del richiedente.

- d) **per trasferimenti di salme da cimiteri del Comune**

Qualora non sia temporaneamente disponibile alcun loculo nel cimitero di prima richiesta oppure sia concessa la tumulazione provvisoria in tomba di famiglia, sempre per carenza di loculi, sarà consentito, una volta accertata la disponibilità e previa domanda, il trasferimento della salma nel cimitero di prima richiesta.

In questo caso la salma trasportata nel nuovo loculo **avrà una nuova concessione la cui durata sarà uguale al periodo degli anni non usufruiti nel loculo di primo utilizzo.**

Le spese per dette operazioni, determinate dalla Giunta Comunale, saranno a totale carico del richiedente.

L'annualità nei vari casi previsti, si intende compiuta quando l'occupazione sia superiore a mesi sei.

*Per congiunti si intendono i coniugi e i loro discendenti entro il primo grado di parentela.

ART. 54

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione scritta del Comune.

ART. 55

CONCESSIONE (trentennale o novantanovenale)

Alla scadenza di ogni trentennio o novantennio di concessione delle sepolture (loculi, tombe di famiglia o monumenti) gli interessati dovranno chiedere la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del loculo, del monumento, della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi il loculo, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

ART. 56

La concessione delle aree, tombe, loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

CAPITOLO VIII CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 57

La cremazione, in conformità a quanto dispone l'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso.

L'autorizzazione è rilasciata in presenza dei seguenti presupposti:

- a) acquisizione del certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- b) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari;

- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza in vita, che redige apposito processo verbale sottoscritto dallo stesso e dai dichiaranti. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette.

La cremazione dei resti mortali, ossia di salme inumate dal almeno dieci anni o tumulate da almeno venti anni, è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune di esumazione o di estumulazione, previo assenso dei soggetti di cui sopra o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero .

Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 58

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato od il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, ma è sottoposto a distinta autorizzazione dell'organo comunale competente, e può essere eseguito anche dai familiari con mezzi propri.

Art. 59

E' istituito, ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18, il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, su modello predisposto dall'ufficio medesimo.

Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente, residente nel Comune, ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

Qualora la volontà alla cremazione sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del codice civile, il richiedente può consegnare l'atto contenente la propria volontà all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. In tal caso l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione del testamento ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili, o comunque non si attivino in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

Il cittadino sarà informato che la norma sul registro di cui all'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2010 vale solo nella Regione Veneto, e che nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione dal registro per la cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna,
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

ART. 60

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo defunto.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri **ermeticamente chiuse**.

ART. 61

La conservazione in cimitero delle urne cinerarie dei defunti aventi il diritto alla sepoltura nel cimitero, ai sensi dell'art. 80 del presente regolamento, può avvenire mediante collocazione:

- negli ossari;
- nei loculi o tombe di famiglie assieme a feretri di congiunti ivi tumulati;
- mediante interrimento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, operazione equiparata a tutti gli effetti alla dispersione delle ceneri.

L'interrimento potrà avere luogo nell'apposito spazio a ciò appositamente destinato o nella fossa già occupata dalla salma di un familiare del defunto, per la quale non sia prevista l'esumazione nel quinquennio successivo.

Le urne cinerarie contenenti le ceneri di uno dei coniugi, possono essere interrate nella medesima fossa a terra del coniuge, per la durata prevista dall'inumazione della salma. L'urna cineraria dovrà essere inumata in contenitore a pozzetto delle dimensioni non superiori a cm. 40 x 40 con strato di copertura di terreno di 20 cm.. Il pozzetto in contenitore avente le dimensioni non superiori a cm 40 x 40, dovrà essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

ART. 62

Le urne cinerarie con i resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati, Questi ultimi debbono avere le caratteristiche dei loculi del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.

La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro da chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Il Comune può autorizzare, su richiesta dei parenti, l'affidamento e la conservazione dell'urna contenente le ceneri del defunto presso una civile abitazione collocata nel territorio comunale. L'urna (di materiale resistente ed infrangibile) perfettamente sigillata deve essere conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile (teca o nicchia o vano, di adeguate dimensioni), chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa, protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli e dei dati identificativi del defunto.

L'Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare affidatario.

Il coniuge, o in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, deve presentare all'ufficiale di stato civile richiesta di autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri del parente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- dati anagrafici e residenza del familiare richiedente, nonché i dati identificativi del defunto;
- dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- dichiarazione di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- obbligo di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, entro il termine massimo di centoventi giorni;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna dell'urna cineraria derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, se non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata dall'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 63

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. ;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in

caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

c) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'autorizzazione alla dispersione presso altro comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

La dispersione delle ceneri è consentita:

a) All'interno dei cimiteri:

- in aree a ciò appositamente destinate, per interrimento dell'urna biodegradabile o direttamente delle ceneri;
- nella fossa già occupata dalla salma di un familiare del defunto;

b) nei luoghi e/o appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento specifico;

Nei luoghi di dispersione delle ceneri, indicato nella lettera b) non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti e manufatti.

La dispersione delle ceneri è vietata:

- a) all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada";
- b) al vento;
- c) all'interno di parchi o giardini pubblici;
- d) in aree di terreno coltivato.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fine di lucro.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazioni a cui era iscritto il defunto, o in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto, è sanzionata ai sensi dell'art. 411 del codice penale.

La dispersione delle ceneri, così come l'affidamento dell'urna cineraria, sono servizi a titolo gratuito.

ART. 64 (AUTOPSIE)

Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Comune e da questi, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, all'incaricato dell'U.L.S..

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il medico che ne effettua l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Comune e all'U.L.S. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore ai sensi degli artt. 6, 69, 74 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO IX ESUMAZIONI

ART. 65

Le esumazioni ordinarie e straordinarie.

Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia **o previa autorizzazione del Sindaco** allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.

Per tali esumazioni è prescritta la presenza dell'incaricato dell'U.L.S. e del personale del servizio di custodia.

ART. 66

Le esumazione ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 67

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private nel recinto del cimitero avute in concessione.

In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 36 del Regolamento 285/1990.

Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

ART. 68

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e **l' autorizzazione del Sindaco**.

Le esumazioni e estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Qualora all'atto delle esumazioni/estumulazioni la salma non risultasse completamente mineralizzata, i resti mortali verranno collocati in fossa a terra ovvero potranno essere avviati alla cremazione

ART. 69

I feretri comunque estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

ART. 70

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei feretri estumulati, dopo che sia stata accertata la loro completa decomposizione, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette (ossari individuali) avuti in concessione dal Comune.

ART. 71

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in una sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'U.L.S. e dall'incaricato del servizio di custodia.

ART. 72

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ART. 73

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'U.L.S..

ART. 74

Alle esumazioni devono sempre assistere il personale di custodia del Cimitero e due testimoni.

ART. 75

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere nei locali del personale incaricato del servizio di custodia o del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio dello Stato Civile:

ART. 76

E' proibita l'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva diffusa, a meno che non siano passati due anni dalla morte e che l'U.L.S. abbia dichiarato che può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 77

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 78

Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenti segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto su apposito carrello, coperto di telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio:

Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pur essere disinfettata con l'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante che possa aver avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava.

Speciali cura dovrà averci per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille.

I Necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di ugual tessuto, alle mani porteranno guanti in gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

ART. 79

Nel caso di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interessi di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale, fissate dalla tabella che verrà disciplinata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale e fissata e aggiornata con deliberazione della Giunta Municipale.

CAPITOLO X NORME GENERALI DI VIGILANZA

ART. 80

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la loro residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la loro residenza (rientrano in questo caso anche i ricoverati presso Istituti o Case di Riposo);

- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una tomba privata nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento 10 settembre 1990, n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate;
- f) i resti mortali di persone provenienti da altri cimiteri che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti nel cimitero comunale di richiesta;
- g) le salme di persone non residenti in vita nel comune, ma nati in esso;
- h) le salme di persone non residenti su richiesta del coniuge o parenti entro il 2° grado residenti nel comune di Galzignano Terme;
- i) le salme di persone che hanno il coniuge o parenti entro il 2° grado già tumulati nei cimiteri del Comune;
- j) le salme di coloro che nella loro esistenza hanno contribuito a dar lustro al paese o alla nazione. In tal caso sarà rilasciata autorizzazione di volta in volta con provvedimento motivato del Sindaco;
- k) Eventuali casi non disciplinati dal presente articolo saranno demandati al Sindaco, il quale provvederà, se del caso, anche in deroga alle suddette disposizioni a concedere o negare l'autorizzazione.

ART. 81

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli articoli 340, 342, del T.U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

ART. 82

La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'U.L.S..

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così in generale come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

CAPITOLO XI POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 83

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 84

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio, salvo casi eccezionali (non deambulanti, ecc.).

E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba dei propri familiari.

ART. 85

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del personale di custodia, raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 86

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

ART. 87

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, tenere con special cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati, e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del personale comunale ritirarli e distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del personale stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 88

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra le sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

ART. 89

Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che ha giudizio del personale di custodia viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

ART. 90

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 91

E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'autorità e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 92

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale di custodia o altro personale del cimitero, o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori.

Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi si legge.

CAPITOLO XII PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

ART. 93

La custodia del cimitero è affidata ad una o più persone alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico, per quanto riguarda la manutenzione e all'Ufficio Demografico per quanto riguarda il servizio inerente alle salme.

ART. 93 BIS

Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (legge 05.03.1963, D.P.R. 07.09.1965 n. 1301 e circolare ministeriale n. 52 del 09.08.1982).

ART. 94

Detto personale è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché la tenuta dei registri e la conservazione degli atti.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

ART. 95

Detto personale deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni, che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazzi fra le tombe;
- 4) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- 5) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc. ;
- 6) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;
- 7) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- 8) avvertire gli uffici competenti di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno impartite.

ART. 96

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale addetto ai cimiteri sono disciplinati dalle vigenti norme.

CAPITOLO XIII CONTRAVVENZIONI

ART. 97

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articolo 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAP. XIV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 98

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27.07.1934, n. 1265:

ART. 99

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.